

ISTANZA N. 091
19/06/2018

Descrizione: nota n.91 del 19.06.2018 istanza autorizzazione
pubblicazione bandi per affitto azienda

Procedura: Alimentitaliani Srl 29/2017 Nr

Tipologia Procedura: Fallimento

Giudice Delegato: Dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

Curatore: Dott. Fernando Caldiero

Curatore: Avv. Giorgio Meo



Fallimento n. 29/2017 del Tribunale di Castrovillari
Alimentitaliani S.r.l.
P.Iva, C.F. e Registro Imprese di Cosenza n. 03476650787
Pec: f29.2017castrovillari@perfallimenti.it

Tribunale di Castrovillari
Sez. Fallimentare - G.D. Dott. Cordasco
Fallimento Alimentitaliani S.r.l. (fall. n. 29/2017?)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI
PER L'AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA

Premesso che

1.- Con provvedimento del 19 giugno 2018, la S.V. Ill.ma ha autorizzato i Curatori ad avviare, senza indugio, la competizione necessaria per concedere in affitto, entro il 30 luglio 2018, le diverse unità di business che compongono l'azienda Alimentitaliani, ordinando, al contempo, ai sensi dell'art. 104, co. 6, l. fall., la cessazione dell'esercizio provvisorio dell'attività di impresa di Alimentitaliani a decorrere dal 30 luglio 2018.

Ricevuta l'autorizzazione, i Curatori hanno avviato tutte le attività necessarie allo svolgimento della procedura competitiva per la concessione dei tre rami aziendali (ramo uova, ramo pane, ramo pet food).

In particolare, i Curatori hanno ricevuto le "relazioni di stima" ex art. 87 l. fall. redatte dal prof. Alfonso di Carlo (all. 1-6) ed hanno predisposto, per ciascun ramo di azienda, la bozza del "Bando e Regolamento per la formulazione di offerte di partecipazione alla procedura competitiva per l'affidamento di affitto di ramo di azienda ex art. 104 bis l. fall." (di seguito, Bando)(all. 7-11).

Di seguito, si esporranno alla S.V. Ill.ma le principali caratteristiche del Bando e le ragioni che hanno guidato i Curatori nel delineare il contenuto dello stesso. In linea generale, preciso intento dei Curatori, in coerenza con quanto disposto dall'art. 104 bis l. fall., è stato quello di garantire la strumentalità dell'affitto alla migliore liquidazione in un momento successivo dei medesimi rami di azienda. Pertanto, particolare attenzione è stata posta nel disciplinare gli impegni che gli affittuari dovranno assumere in relazione alla prosecuzione dell'attività, alla conservazione ed al miglioramento dei rami aziendali, nonché le garanzie offerte in relazione agli obblighi assunti, al fine di garantirne effettiva e concreta attuazione per il caso di inadempimento. In questa prospettiva, l'ammontare del canone offerto per l'affitto viene a costituire uno dei criteri, e non l'unico, per selezionare l'aggiudicatario,

dovendosi tenere conto anche dei concorrenti requisiti dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività e della conservazione dei livelli occupazionale. Quest'ultimo requisito, a sua volta, costituirà uno dei criteri di aggiudicazione, sia in attuazione dei valori di carattere sociale di cui è espressione l'art. 104 bis l. fall., sia perché il *know how* dei dipendenti costituisce un valore aziendale, da non disperdere ai fini dell'integrità del ramo aziendale.

Delineati i principi che hanno guidato la predisposizione del Bando, si procede ad una sintetica illustrazione delle principali caratteristiche dello stesso.

Durata

Si è prevista una durata di tre anni, con facoltà per la sola Curatela di proroga di ulteriori tre anni da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza. Ciò consente, da un lato, all'affittuario di poter avere un sufficiente orizzonte temporale per l'attuazione del piano di prosecuzione delle attività e degli investimenti previsti, e, dall'altro, consente alla Curatela di non vedere "bloccata" per un eccessivo periodo di tempo l'attività di liquidazione dei rami di azienda. Proprio in ragione di ciò, si è altresì previsto, in conformità con quanto previsto dall'art. 104 *bis*, comma 3, l. fall., un diritto di recesso, a favore della Curatela fallimentare, con termine di preavviso di sessanta giorni e con corresponsione di un indennizzo a favore dell'affittuario, con un importo differenziato a seconda del momento in cui avviene l'eventuale recesso (indennizzo decrescente al crescere della durata del contratto).

Garanzie

Si è previsto l'obbligo dell'affittuario di prestare sia una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia del puntuale pagamento del canone di affitto e dell'esatto adempimento di tutti gli altri obblighi assunti con il contratto di affitto di ramo di azienda, sia una polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza per responsabilità civile prestatori d'opera e responsabilità civile verso terzi, sia una polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza a copertura dei rischi di furto, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, frane, alluvioni, combustione, eventi socio-politici e danni sui beni mobili e immobili compresi nel Ramo di Azienda. Le caratteristiche delle fideiussioni e polizze richieste, in termini di soggetto garante e di durata, dovrebbero assicurare adeguata tutela alla Curatela.

Diritto di prelazione

E' stato riconosciuto agli affittuari il diritto di prelazione in caso di vendita del ramo di azienda oggetto di affitto. Il diritto di prelazione è essenziale al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile alla procedura competitiva per l'affitto, essendo largamente improbabile – per comune esperienza – che imprenditori possano assumersi l'obbligo di effettuare investimenti sul ramo di azienda senza la possibilità di essere preferiti, a parità di condizioni, rispetto ai terzi in sede di vendita. Proprio perché particolare attenzione, anche ai fini della selezione, è stata attribuita al piano di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il riconoscimento della prelazione rappresenta presupposto doveroso per consentire l'effettiva attuazione del suddetto piano.

Criteri di aggiudicazione

E' noto che, ai sensi dell'art. 104 *bis*, comma 2, l. fall., la scelta dell'affittuario "deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriale, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali". A differenza di quanto avviene per la vendita dell'azienda, quindi, la selezione dell'affittuario avviene sulla base di una pluralità di criteri, non limitati solo al canone offerto, ma estesi anche alle garanzie, al piano ed ai livelli occupazionali. La presenza di questi ulteriori criteri di selezione è funzionale non solo alla tutela dei valori sociali, ma anche e soprattutto dello stesso interesse dei creditori. Se, infatti, l'affitto è funzionale alla migliore liquidazione dell'azienda, l'interesse dei creditori non si appunta tanto sull'importo del canone, quanto sulla valorizzazione che l'azienda potrà conseguire tramite l'affitto e che consentirà una più proficua vendita della stessa.

In piena coerenza con la *ratio* della norma, è stato previsto che la scelta dell'affittuario avverrà in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior numero di punti assegnati in virtù dei seguenti parametri: a) ammontare del canone offerto: fino ad un massimo di 30 punti; b) valutazione del Piano sulla base dei seguenti criteri: (i) ammontare e tipologia degli investimenti previsti; (ii) azioni di valorizzazione dei marchi; (iii) innovatività; (iv) formazione e valorizzazione del personale; (v) strategie commerciali: fino ad un massimo di 50 punti; c) numero dei lavoratori che l'affittuario si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto: fino ad un massimo di 20 punti.

In questo modo, sono valorizzati tutti i criteri sopra individuati, ponderando gli stessi sulla base del rilievo che ciascuno di essi assume ai fini della migliore soddisfazione dei creditori. Da ciò il particolare rilievo attribuito alla valutazione del Piano, con la precisazione, in via

preventiva, dei criteri che guideranno nella suddetta valutazione, al fine di consentire un controllo *ex post* di adeguatezza del punteggio attribuito ai criteri delineati *ex ante*, in un'ottica di piena trasparenza del procedimento competitivo.

Attesa la possibilità che due o più offerte conseguano lo stesso punteggio, si è prevista poi la fase di rilancio tra i cd. "offerenti paritari", basata sul maggior incremento percentuale rispetto all'importo del canone originariamente offerto. La scelta di preferire l'incremento percentuale in luogo dell'incremento in valori assoluti è preferita al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i partecipanti, perché in tal modo il "sacrificio" imposto a ciascun offerente nella fase di rilancio è paritario rispetto alla propria offerta iniziale.

Ad ogni modo, l'offerta economica iniziale del canone base mensile non potrà essere inferiore rispetto a quello indicato come congruo nelle perizie del prof. Di Carlo.

Modalità di partecipazione e aggiudicazione

La scelta delle modalità di aggiudicazione è diretta conseguenza dei criteri sopra descritti. Poiché la selezione avviene anche sulla base della valutazione del Piano, è necessario che la Curatela abbia un congruo tempo a disposizione per una corretta disamina del Piano stesso in tutte le sue componenti.

Al fine di garantire il completo e assoluto anonimato delle offerte in sede di valutazione delle stesse, si è così disposto il cd. metodo delle due buste, in modo tale che, al momento della redazione della classifica degli offerenti, non siano noti a nessuno i nominativi associati alle offerte esaminate. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, si richiede, tra l'altro, documentazione volta a rassicurare sul profilo soggettivo ed economico dell'offerente in conformità agli standard richiesti in operazioni di tal fatta.

P.T.M.

I Curatori chiedono alla S.V. Ill.ma di autorizzare lo svolgimento della procedura competitiva per l'affitto dei tre rami di azienda *ex art. 104 bis l. fall.* sulla base della bozza dei bandi allegati alla presente istanza.

Castrovillari, 19 giugno 2018

I Curatori fallimentari

(dott. Fernando Caldero)

(avv. prof. Giorgio Meo)